STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE " AMAR Associazione di promozione sociale " o " AMAR APS "

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (in seguito Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile, un'associazione avente la denominazione "**AMAR ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**" o, in breve, " **AMAR APS** ".

L'associazione è libera, apartitica , apolitica, senza scopo di lucro , regolata a norma del Titolo i cap. III, art.36 e segg. Del codice civile, nonché del presente Statuto . Essa non ha scopo di lucro e svolte attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi , nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati .

1.2 - L'associazione ha **sede** legale nel Comune di Quartu S.E. (CA) ,in Via della Musica 142 ; L'organo direttivo ha facoltà di istituire altrove, anche all'estero, uffici , agenzie, rappresentanze e sedi secondarie.

1.3 - L'associazione ha **durata** illimitata.

ART. 2 FINALITÀ E ATTIVITÀ

2.1 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di attività volte:

- Alla promozione sociale, culturale e civile delle persone, in particolare gli anziani e lepersone in situazioni svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari .
- alla ricerca e alla costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni
- alla partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità
- all'impegno nel volontariato civile e solidale

- alla tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità.
- Al sostegno alla colla collaborazione e alla elaborazione di progetti, anche con le istituzioni pubbliche e le altre realtà del terzo settore, volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per le persone, specie per anziani .
- Alla non discriminazione a causa dellì'età o per qualsiasi altra causa
- Alla promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone,specie per anziani
- Alla ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni
- Ad essere il presidio sul territorio locale dele dinamiche conseguenti alle trasformazioni sociali.
- A porre attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali
- Alle aattività volte a promuovere e garantire la parità di genere
- All'attenzione delle esigenze dei giovani, educative, lavorative e sociali
- Alla promozione di stili di vita sani ed equilibrati, in particolare per favorire una benessere vitale psicosociale attivo .

2.2 Per raggiungere le sue finalità, l'associazione intende promuovere e gestire a tiolo esemplificativo :

- attività culturali : convegni, conferenze, dibattiti , seminari, proiezioni films/documenti , concerti , corsi di musica per bambini e ragazzi , giovani ed adulti , incontri di musicoterapia;

- diffusione dell'arte in tutte le sue forme : visive, uditive, cinestetiche

- promozione della salute tramite la prevenzione e informazione della salute tramite personale sanitario aderenti all'associazione

- alla promozione sociale, culturale e civile delle persone, in particolare gli anziani e le persone in situazioni svantaggiate , di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari

- promozione/avviamento al lavoro tramite progetti specifici per giovani o adulti

- attività concertistica (prganizzazione di eventi , rassegne musicali , etc) ;

- produzioni musicali

- collaborare con altre autorità , enti ed associazioni nella organizzazione artistica/ musicale

- agenzia di promozione per singoli musicisti o gruppi

- corsi di strumenti musicali e di canto individuali e/o collettivi

- attività didattica o educativa/ ludica per la ricerca e senso critico o di autodeterminazione verso i soci

- promozione degli scambi culturali o di informazione tra soci di varie culture

- visite guidate con itinerari naturalistici per promuovere la conoscenza del territorio , con particolare attenzione a quello locale, sia dal profilo storico , artistico , culturale, paesaggistico.

- realizzazione/ diffusione di pubblicazioni cartacee e/o audio/video

- manifestazioni culturali (conferenze, workshop, proiezioni video , spettacoli m visite guidate, viaggi studio, premi)

- organizzazione seminari

- organizzazione eventi musicali , cinematografici, teatrali .

- organizzazione tour radiofonici, conferenze stampa, incontri / dibattiti odierni .

- organizzazione tour italiani/ internazionali con artisti italiani o stranieri

- organizzazione feste pubbliche o private con l'ausilio e / o collaborazione di terzi , ivi compresi uffici pubblici

- organizzazione feste con permesso di somministrazione bevande

- organizzazione di serate di beneficenza/ benefiche

- promozione arte con qualsiasi mezzo pubblicitario : cartaceo/ multimediale/ radio/televisione, gestione siti internet , aderenti alle finalità dell'associazione

- gestione di bar , ristoranti , sagre, fiere, campeggi

- organizzazione e promozione eventi culturali

- organizzazione gite sociali / visite guidate

- organizzazione manifestazione sportive, gare , raduni, tornei , campionati

- contribuire alla diffusione della cultura artistica attraverso scambi con altre associazioni od enti .

- gestione e promozione siti internet

- sviluppo e diffusiona di attività sportiva, intesa come mezzo di formazione psico- fisica e morale dei soci, mediante la festione di ogni forma di attività

agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non , idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà , tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, aggiornamento e perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreative in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro .

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio ; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite del propri soci aderenti , ma può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture, o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttiva del Coni o di enti di promozione sportiva, e/o sociale, nonché agli statuti e ai regolamenti della federazione e/o dell'Ente di promozione sportiva di appartenenza sia nazionale che internazionale e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, l'associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni anche commerciali, finanziarie e mobiliari, ritenute necessarie o utili dall'organo direttivo, purchè accessorie e strumentali rispetto allo scopo sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. Nell'ambito dello scopo sociale, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni, mobiliari o immobiliari, ritenute idonee e necessarie al raggiungimento dei suoi fini .

2.3 – Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere :

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della L.8/11/2000 n.320,servizi e prestazioni di cui alla L.5/2/1992 n.104 e alla L. 22/6/2016 n.112 ;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzioni del randagismo

i)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreativa di interesse sociale, incluse attività ,anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolge dall'associazione

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

l) formazione extra-scolastica , finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasti alla povertà educativa.

q) alloggio sociale, ai sensi del D.M. Infrastrutture del 22/04/2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali ,sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla L.19/8/2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata

w)promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 della L. 8 /3/2000 n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della L.24/12/2007 n.244

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.4 – L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art.6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentalie rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. del Codice del terzo settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

2.5 – L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del codice del terzo settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

2.6 – Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'associazione potrà tra l'altro e invia esemplificativa :

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto , in diritto di proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili;

b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o pooprtune per il raggiungimento degli scopi associativi ;

c) amministrare e gestire i beni ed i calori di cui sia proprietaria, la locatrice, comodataria o posseduti;

d) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con l'università , centri di ricerca o altri enti a carattere didattico, formativo o scientifico.

e) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri.

f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni , incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'associazione, gli operatori dei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale;

g) erogare premi o borse di studio

h) svolgere attività di formazione, corsi , seminari, direttamente o indirettamente ai settori d'interesse dell'associazione.

i) svolgere ogni altra attività mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia di supporto al perseguimento delle finalità dell'associazione, ivi compresa l'attività editoriale.

Art. 3 - AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 Codice 35 Codice del Terzo Settore, sia per le persone fisiche che per le APS.

3.2 – Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le APS, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali .

3.3 – Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere :

- per le persone fisiche : l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cod. fiscale, recapito telefonico, indirizzo posta elettronica;

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche : l'indicazione della denominazione sociale, la sede legali, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica ;

- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

3.4 – Il consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art.32 , comma2, Codice del Terzo Settore tra APS e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.

3.5 – La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

3.6 – L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entra 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio . L'interessato, entro 60(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

3.7 – Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto ; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio , introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei .

3.8 – L'assemblea potrà nominare soci onorari : a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali ; b) chi abbia acquisito altri meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato , ha durata illimitata e conferisce tutti i i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

3.9 – La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 4 - DIRITTI E OBBLICHI DEGLI ASSOCIATI

4.1 – I soci hanno diritto di :

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali ;

b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;

c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto ;

d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto ;

e) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello stetuto e dei regolamenti ;

f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

4.2 – I soci hanno l'obbligo di :

a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali ;

b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi ;

c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali

d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

4.3 – L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione si presume che sia sempre svolta a titolo volontario e gratuito.

Art. 5 – Perdita della qualifica di socio

5.1 – La qualifica di socio si perde per : a) morte, b) recesso , c) decadenza, d) esclusione .

5.2 – Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso ; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

5.3 – Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci . I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo . La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio , che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

5.4 – L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che :

a) non osservano le disposizioni dello statuti, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali ;

b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione ;

c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

5.5 – Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomanda A/R o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea.

5.6 – I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, ne possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 6 - ORGANI SOCIALI

6.1 – Sono organi dell'associazione :

a) l'assemblea dei soci;

b) Il consiglio direttivo ;

c) il Presidente

d) Il Collegio dei Revisori, se istituito dall'assemblea dei soci .

6.2 – Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate .

Art. 7 – L'assemblea : A) Competenze

7.1 – L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via orfinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze :

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali

b) nomminca e revoca , quanto obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

c) approva il bilancio

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

e) delibera sull'esclusione degli associati

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

g) delibera sugli altri offetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

7.2 – L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare :

a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto

b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

7.3 – L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o , su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purchè facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

Art. 8 – L'ASSEMBLEA : B) Convocazione e Quorum

8.1- L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax,telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro dei soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni .

8.2 – L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorno dalla prima convocazione .

8.3 – L'assemblea pià validamente deliverare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliverare su qualunque oggetto , anche se non indicato nell'ordine del giorno .

8.4 – L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci ; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.5 - L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

8.6 – Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA : C) Votazioni e verbali

9.1 – Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo ; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

9.2 – Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

9.3 – L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o , in caso di sua assenza, dal Vice presidente, o in ulteriore assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e , all'occorrenza uno o più scrutatori , anche non soci.

9.4 – Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

9.5 – Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, assenti, astenuti o dissenzienti.

Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO : A) COSTITUZIONE

10.1 – Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a 3 e non superiori ai 9 eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni di enti associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

10.2 – Il consiglio nomina al proprio interno il Presidente e il Vice presidente ; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il consiglio può, in ogni tempo , revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

10.3 - Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; in mancanza il consiglio provvederà a cooptare altri soci : in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri . In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni , l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

10.4 – Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

10.5 – L'assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai codici di comportamento adottate dalla rete associativa a cui l'associazione aderisce.

Art. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO : B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

11.1 – Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

11.2 - Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali .

11.3 – In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare :

a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati nell'assemblea ;

b) sull'ammissione , recesso e decadenza dei soci ;

c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale ;

d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva ;

e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie ;

f) sulla tenuta dei libri sociali , dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci

g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere .

11.4 – Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile .

11.5 – Il consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri . La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni ; in casi di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridoto a 2 (due) giorni . Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purchè agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

11.6 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, e , in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

11.7 – Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano ; in casi di parità di voti la proposta si intende respinta . Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

11.8 – I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo .

ART. 12 – IL PRESIDENTE

12.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.

12.2 – Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronti ai terzo ed in giudizio ; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

12.3 – Il vice presidente svolge le funzioni del presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo .

12.4 – In caso di morte , dimissioni , recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni ; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

Art. 13 – COLLEGGIO DEI REVISORI

13.1- L'assemblea ordinaria elegge il Collegio dei Revisori, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del codice del terzo settore.

13.2 – Il collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra i soci o anche tra in non soci, di cui almeno un effettivo ed un supplente devono essere in possesso dei requisiti previsti dall' art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

13.3 – Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibilil ; l'assemblea ne designa il Presidente. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applicano l'art.2399 del Codice Civile .

13.4 – Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età; nel caso venisse a mancare il Presidente subentra in tale carica il membro effettivo più anziano di età .

13.5 – Il collegio assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del Codice del terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli art. 2403 e seguenti del c. civile.

13.6 – Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore l'assemblea ordinaria può assegnare al Collegio la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

13.7 – Cariche Sociali

Il Presidente della Associazione per delega del Consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il rappresentante.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento o in caso di mansioni a lui demandate o delegate.

Il segretario da esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni.

Il Tesoriere cura l'amministrazione della associazione si incarica della riscossione delle entrate, è incaricato alla tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il Bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, provvede alla conservazione delle Proprietà della associazione, alle spese da effettuarsi su mandato del Consiglio direttivo.

I revisori dei conti, se nominati, sono eletti dalla associazione ed a essi è demandato il compito del controllo della gestione finanziaria con obbligo di riferire al consiglio direttivo.

Art. 14 – PATRIMONIO,ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

14.1 – Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statuaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.2 – Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.3 – L'associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre normi vigenti, quali a titolo esemplificativo :

-quote associative – contributi pubblici/ privati

- donazioni e lasciti testamentari - attività raccolta fondi

- rendite patrimoniali e finanziarie

-rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche

- contributi dello Stato, enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti

- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice Terzo Settore

- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art.85 del Codice Terzo Settore

- ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice Terzo Settore, codice civile e altre norme vigenti.

14.4 – Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore.

Art. 15 – ESERCIZIO SOCIALE , BILANCIO

15.1 – L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

15.2 – Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore.

15.3 – Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art.13,comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa ; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

15.4 – L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

15.5 – Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà

depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

15.6 – Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

Art.16 – BILANCIO SOCIALE

16.1 – Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art.14 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 17 – LIBRI SOCIALI

17.1 – L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali :

a) libro degli associati

b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale

e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, se istituito.

17.2 – I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura del Collegio dei Revisori.

17.3 – I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti ; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

Art.18 – VOLONTARI

18.1 – L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 19 – LAVORATORI

19.1 – L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari .

19.2 – In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art.16 del Codice del Terzo Settore.

Art.20 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

20.1 – In caso di scioglimento per qualunque causa, l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri .

In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

20.2 – Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore indicate dall'assemblea.

ART.21 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme vigenti .